STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

CONSIDERAZIONI INATTUALI

Un lustro per riconoscere il diritto alla difesa

Nel settembre 2009 la Cassazione, con pronuncia emessa a sezioni unite (n. 20929/2009), ha riconosciuto ai destinatari delle sanzioni amministrative comminate da Banca d'Italia e Consob (in forza del Testo unico bancario ovvero del Testo unico della finanza) la legittimazione attiva all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio avanti la Corte d'appello. Un diritto alla difesa ovvio e scontato, si dirà, addirittura costituzionalmente garantito: diritto che, in verità, prima di tale pronuncia, è stato invece ritualmente negato dalla stessa Suprema corte con pronunce (tutte sostanzialmente conformi) emesse tra il dicembre 2004 e il febbraio 2009.

Questo il cavillo che, sin qui, aveva determinato l'esclusione del diritto: la legge attribuisce all'amministrazione la facoltà di ingiungere all'intermediario il pagamento delle sanzioni, che invece vengono comminate agli autori effettivi delle violazioni (per esempio, amministratori, sindaci, dipendenti). L'intermediario paga la sanzione riferita ai suoi esponenti e, quindi, si rivale (ha l'obbligo di rivalersi) su questi ultimi. Sul presupposto dell'intervenuta ingiunzione di pagamento al solo intermediario, la Cassazione ha in passato regolarmente negato il diritto degli autori delle violazioni di presentare opposizione, diritto che, sempre stando a quelle pronunce, sarebbe spettato al solo intermediario. Non così la pensavano invece buona parte delle corti di merito (l'Appello di Milano, per esempio). Accadeva così che l'amministratore, il sindaco o l'internal auditor di un intermediario venissero sanzionati, vedessero pubblicato il provvedimento sanzionatorio e magari vedessero dichiarare l'invalidità del provvedimento stesso dal giudice di merito, che riconosceva il diritto agli effettivi autori della violazione di opporsi. Sennonché, in questi casi l'amministrazione regolarmente ricorreva in Cassazione e quest'ultima altrettanto regolarmente riformava la sentenza, negando il diritto all'impugnazione da parte dei singoli sanzionati. Game over: il giudizio della Suprema corte, si sa, non è passibile di riesame.

Oggi, la stessa Suprema corte, a sezioni unite, ha posto un opportuno correttivo al proprio orientamento sul punto. Meglio tardi che mai. Tuttavia una considerazione è d'obbligo. Dalla stessa pronuncia a sezioni unite si apprende che la svolta interpretativa non è dovuta né a intervenute modifiche della normativa né a sopraggiunti principi interpretativi delle norme, ma d una corretta applicazione di istituti processuali già consolidati. D'altra parte, il diritto di difesa non è certo una novità. Ma allora, perché mai un sacrosanto principio, per essere riconosciuto, dovrebbe scontare cinque anni di passione che gravano, prima di tutto, su coloro che in passato se lo sono visti definitivamente negare? (riproduzione riservata)

Franco Estrangeros